

COMUNE DI GRECI
Provincia di Avellino

AVVISO PUBBLICO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

INDICE

- 1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO**
- 2. DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELLE SINGOLE SOVVENZIONI**
- 3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**
- 4. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 5. ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA SOVVENZIONE**
- 6. SPESE AMMISSIBILI**
- 7. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 8. CUMULO**
- 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 10. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**
- 11. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**
- 12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 13. GESTIONE DELL'INTERVENTO**
- 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**
- 15. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**
- 16. CONTROLLI E MONITORAGGIO**
- 17. REVOCHE**
- 18. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO**
- 19. TUTELA DELLA PRIVACY**
- 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 21. DISPOSIZIONI FINALI**

Allegati

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Piano economico della proposta progettuale

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali

risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento».

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

1. adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

2. concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

3. concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 64 del 21.12.2022 del Comune di GRECI che ha approvato le modalità di attribuzione del punteggio per l'assegnazione del contributo per la finalità prescelta;

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELLE SINGOLE SOVVENZIONI

L'importo complessivo dei fondi per l'intero periodo 2021-2023 è di €. 127.157,06, messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad euro **42.385,68** a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021, secondo la seguente ripartizione:

a) TIPOLOGIA DI INTERVENTO A: la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario;

b) TIPOLOGIA DI INTERVENTO B: la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

L'ammontare della tipologia di intervento A) sarà pari ad un contributo di massimo €. 5.000,00, per ciascun anno, da suddividere tra i richiedenti.

L'ammontare della tipologia di intervento B) sarà pari a € 37.385,68, da suddividere tra i richiedenti per un massimo di due contributi annui, in base al posizionamento in graduatoria;

Si procede alla formazione di una unica graduatoria nell'ambito della categoria di concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, per cui, qualora le richieste siano superiori rispetto al contributo concedibile nell'anno di riferimento, si ammettono al contributo dell'anno successivo.

Si precisa che nel caso in cui dovessero registrarsi, in una delle due tipologie di intervento, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l'altra tipologia di intervento.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare della sovvenzione massima, fermi restando i punteggi attribuiti ad ogni singolo beneficiario, qualora vi siano somme eventualmente non erogate.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni

comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A) le persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune a titolo di concorso alle spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B) le “nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Greci.

Con “nuove attività economiche” si intendono:

1. Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
2. Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per “nuova attività economica” si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

1. Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale- agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo .
2. non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

5. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

6. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

È prevista la riserva all'adesione delle altre misure solo qualora venga meno l'interesse alla categoria individuata.

Resta inteso che il possesso dei sopra citati requisiti dovrà persistere per tutta la durata della procedura (ossia sino al momento della liquidazione della sovvenzione) a pena di esclusione e/o revoca del beneficio stesso. Non sono ammesse al beneficio le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto anche solo parzialmente da Enti o Aziende pubbliche o anche solo parzialmente controllate da Enti o aziende pubbliche. L'amministrazione si riserva di effettuare d'ufficio, anche a campione, la verifica del possesso dei requisiti sopra riportati e autodichiarati, dando espresso avvertimento che:

- Ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n.445/2000: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,

qualora dal controllo di cui all'art.71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza".

- Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000: "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

ARTICOLO 5- ATTIVITA' ESCLUSE DALLA SOVVENZIONE

Sono tassativamente escluse dall'erogazione della sovvenzione i soggetti che intendano esercitare, ancorché in misura non prevalente, le seguenti attività:

- Attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici (anche in caso in cui gli apparecchi dovessero essere installati negli stessi locali o attigui all'attività principale);
- Attività di "compro oro-argento e preziosi simili";
- Attività di vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, fuochi d'artificio, articoli per soli adulti;
- Attività di commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici di alimenti e bevande in locali ad esse esclusivamente destinati;
- Call center
- Attività di consulenza aziendale

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B)

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi al contributo relativo all'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

1. **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

2. **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

3. PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

4. SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

5. POLIZZE ASSICURATIVE. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- i lavori in economia;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- i beni acquistati a fini dimostrativi;
- imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizzano nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- l'avviamento;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura;
- mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

VERIFICATA L'AMMISSIBILITA', si procederà a stilare la graduatoria mediante l'assegnazione di un punteggio, secondo i criteri approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 21.12.2022 di seguito riportati:

- 10 punti saranno assegnati a chi dovrà sostenere costi di affitto del locale;
- 10 punti per coloro che dovranno sostenere costi di affitto del locale;
- 10 punti a coloro che apriranno locali superiori a 50 mq;
- 10 punti, laddove il richiedente sia un'impresa femminile;
- 10 punti laddove il richiedente abbia un'età inferiore ai 35 anni;
- 10 punti per le attività tese alla trasformazione di prodotti agricoli;
- 10 punti per le attività volte a rendere servizi nell'ambito del turismo;

ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A)

L'agevolazione per l'iniziativa in favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile consiste nella concessione di un contributo della somma pari ad un massimo di euro 5.000 per ciascun anno, da suddividere tra i richiedenti.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B)

L'agevolazione, per l'iniziativa relativa all'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole, consiste nella concessione di un contributo pari ad € 37.385,68, da suddividere tra i richiedenti per un massimo di due contributi annui, in base al posizionamento in graduatoria.

Nel caso in cui dovessero registrarsi, in una delle due tipologie di intervento, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l'altra tipologia di intervento

Si riserva l'adesione alle altre misure qualora venga meno l'interesse alla categoria individuata.

ARTICOLO 8 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la sola possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4,5 e 6 secondo i format Allegati e costituiscono parte integrante del presente avviso.

Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 17/03/2023 tramite Pec protocollo.greci@asmepec.it ad oggetto: "Avviso pubblico per l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2021".

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Greci oppure ritirabile presso gli uffici comunali. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente in caso di trasferimento di residenza di un intero nucleo familiare (tipologia di intervento A) o dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B).

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente o del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (Tipologia intervento A e B);
- Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite (tipologia di intervento B);
- Preventivi (tipologia di intervento B);
- In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (tipologia di intervento B);
- Piano economico della proposta progettuale (*allegato B*) (sia in formato pdf che in formato excel) (tipologia di intervento B);

- Dichiarazione sostitutiva “De Minimis”.

Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell’effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell’Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 9;
- presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall’art. 9, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata: o dalla persona fisica che trasferisce la residenza o dal capofamiglia (tipologia di intervento A); o dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società (tipologia di intervento B);
- presenza degli allegati di cui all’articolo 9 comma 5.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili;

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "A"

In un'unica soluzione all'atto del cambio della residenza. La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse;

TIPOLOGIA DI INTERVENTO "B"

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 10 giorni, all'accettazione dell'aiuto. La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo (graduatoria definitiva).

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg. UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in data 15/06/2023. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 30 giorni delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo concesso è liquidato a titolo di saldo, erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione comunale - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera della Dott.ssa Aurelia Iole MARTINO Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Greci.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marika Cardinale.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

1. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 13/03/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
2. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
3. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
4. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 16;
5. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
6. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 17 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni: il trasferimento, la cessazione, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 13/03/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di GRECI.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di GRECI.

Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Aurelia Iole MARTINO Responsabile del settore Amministrativo del Comune di Greci.

Le informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.greci@asmepec.it entro le ore 12,00 del giorno 17 marzo 2023.

ARTICOLO 21 -DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al presente bando è gratuita, non è previsto alcun rimborso spese, e non comporta alcun vincolo nei confronti del Greci né in se l'erogazione della sovvenzione, che comunque rimane subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando;

Il Comune di Greci (AV) si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web del Comune di GRECI.

Dalla residenza Municipale addì 23.02.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Aurelia Iole MARTINO